

ALLEGATO 'B' ALL'ATTO REP. 201747/46151

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione denominata

"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus".

La Fondazione utilizzerà in alternativa anche la denominazione **" Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus in conformità all'art. 10 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460"** o la locuzione abbreviata **"Fondazione Santa Croce e Carle Cuneo Onlus "**.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Cuneo Corso Antonio Brunet n. 19/A e sede scientifica in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26 ed intende operare sul territorio nazionale.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

ART. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPO

La Fondazione è ente funzionale all'Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo, non ha scopo di lucro e persegue finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e assistenziali dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.

La Fondazione ha quale obiettivo di:

- a) sostenere e promuovere le attività istituzionali di assistenza, ricerca e cura dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo;
- b) raccogliere le più qualificate iniziative e sostenere, organizzare la raccolta di fondi per tutte le attività della Fondazione in tutte le forme possibili anche per l'acquisto di beni mobili ed immobili, la loro progettazione, costruzione, la ristrutturazione. Potrà sostenere attività di formazione;
- c) finanziare e/o partecipare a progetti di ricerca nei settori scientifici e nelle discipline presidiati dall' Azienda Ospedaliera di Cuneo, direttamente o per

il tramite di altri Enti, pubblici e privati;

- d) promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica;
- e) finanziare o ricevere finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- f) sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e di tutte le organizzazioni di volontariato che, con le medesime finalità della Fondazione, svolgono attività di interesse collettivo e assistenza nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo;
- g) svolgere attività di formazione, al fine di elevare il livello scientifico, professionale e culturale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai settori scientifici di riferimento dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo, contribuendo alla diffusione di una moderna cultura sanitaria e scientifica. L'attività di formazione potrà essere svolta in collaborazione con altre Istituzioni nazionali ed internazionali, in armonia con la programmazione regionale e i programmi di formazione continua. Potranno inoltre essere attivate forme di collaborazione scientifica con Centri di Ricerca, Organizzazioni ed Enti italiani e internazionali al fine di realizzare programmi coordinati, attuare progetti di ricerca comuni, condividere protocolli di sviluppo e favorire la promozione e la diffusione delle conoscenze specifiche; tutelare la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione socio-economica degli stessi;
- h) garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento dei risultati ottenuti;
- i) promuovere forme innovative di gestione ed organizzazione in campo sanitario e della ricerca;
- j) promuovere l'informazione e la comunicazione sulle attività cliniche ed istituzionali e sui servizi offerti alla comunità attraverso la rendicontazione sociale;
- k) favorire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività.

La Fondazione potrà inoltre svolgere tutte le attività direttamente ed indirettamente necessarie al raggiungimento del proprio scopo, nonché quelle attività direttamente o indirettamente connesse, strumentali, accessorie o ausiliarie al proprio scopo. Il tutto, comunque, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione pro tempore in tema di

Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale (ONLUS).

La Fondazione potrà essere titolare di diritti di autore, di brevetti e di qualunque altro diritto rinveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale. Potrà cederli o conferirli per il loro migliore uso e diffusione nel campo della salute.

Le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa, le norme di contabilità e di gestione della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - STRUMENTI

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali potrà, tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti, convenzioni e accordi di collaborazione;
- b) promuovere iniziative benefiche e di raccolta fondi;
- c) partecipare a bandi ed avvisi;
- d) erogare servizi complementari alla - e comunque all'interno dei settori della - propria attività istituzionale;
- e) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri;
- g) istituire e sovvenzionare premi, borse di studio e di ricerca;
- h) promuovere raccolta di fondi in concomitanza di ricorrenze, organizzare campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori;
- i) accettare donazioni, legati, lasciti testamentari, ricevere contributi da soggetti pubblici e privati.

ART. 6 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione è destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 7 - RENDITE E ALTRI PROVENTI

La Fondazione ha facoltà di compiere, nei modi e nei termini delle leggi vigenti, qualsiasi atto necessario a procurare i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo.

In particolare la Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con l'utilizzazione delle rendite ricavate, a titolo esemplificativo

- a) dal fondo di dotazione
- b) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione da Pubbliche Istituzioni o da privati
- c) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, ivi comprese le destinazioni del 5x1000, e/o da atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, non destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dai ricavi delle attività e dei servizi erogati ai sensi degli articoli 4 e 6 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, provvederà al riutilizzo delle rendite, ovvero degli altri proventi, nel modo che riterrà opportuno al fine esclusivo di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse, sempre nei limiti dello scopo della Fondazione.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti che parteciperanno alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale. In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un Rappresentante comune.

I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione. Esprimono la propria volontà a maggioranza e sono a tali fini convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

ART. 9 - PARTECIPANTI

Assumono la qualifica di partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi una tantum o annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

È prevista altresì la figura di Partecipante onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di

Amministrazione con delibera motivata.

La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata.

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti.

I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente statuto.

Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione della propria collocazione/qualifica con lettera raccomandata.

La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

ART. 10 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori (vedi art. 8);
- b) l'Assemblea dei Partecipanti (vedi art. 9);
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Comitato Scientifico e di Indirizzo;
- f) il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite. Agli Organi della Fondazione è previsto il rimborso delle spese vive di partecipazione previa presentazione di adeguata documentazione.

ART. 12 - ASSEMBLEA

Coloro che assumono la qualifica di Fondatori e di Partecipanti hanno titolo di fare parte della Assemblea.

Tale Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero

dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

In sede di prima nomina numero 3 consiglieri sono nominati dai Fondatori; 1 consigliere è designato nel Sindaco della Città di Cuneo ed 1 in rappresentanza della Confraternita di Santa Croce di Cuneo designato dal Vescovo di Cuneo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, salvo il primo mandato, la cui nomina avviene come sopra indicato, che avrà una durata di un esercizio, sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e possono essere confermati alla scadenza del triennio per un numero massimo di 5 mandati, garantendo un adeguato rinnovamento.

Salvo la prima nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e quelli successivi saranno composti da un numero di 5 componenti così nominati, 1 dal Sindaco di Cuneo, 1 in rappresentanza della Confraternita di Santa Croce di Cuneo nominato dal Vescovo di Cuneo, 2 dai Fondatori ed 1 dai Partecipanti. Non possono essere nominati consiglieri, salvo in sede di prima nomina, coloro i quali ricoprono, o che hanno ricoperto nei due anni precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco di Comuni, di presidente di Provincia o di Regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere non nominato per la carica si provvede alla sua sostituzione a norma del presente articolo. Il consigliere subentrante cessa in ogni caso con la scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli

atti di gestione ordinaria e straordinaria per il funzionamento della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti ad un Consigliere Delegato, precisando tempi e limiti della delega. Non sono comunque delegabili i seguenti compiti:

- a) nominare il Comitato Scientifico e di Indirizzo e, al suo interno, il Presidente;
- b) programmare, su proposta del Comitato Scientifico e di Indirizzo, l'attività della Fondazione mediante l'adozione di piani e programmi annuali e poliennali;
- c) deliberare in merito alle proposte delle modifiche dello statuto;
- d) deliberare in merito alla partecipazione a progetti, bandi o avvisi;
- e) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) predisporre ed approvare i regolamenti della Fondazione;
- g) deliberare in merito all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dello scopo della Fondazione e dei limiti di cui al presente statuto;
- h) deliberare in merito all'eventuale scioglimento della Fondazione, nominando l'Organo Liquidatore.

ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, su convocazione del Presidente della Fondazione con almeno cinque giorni di preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare. Il consiglio indica all'inizio della seduta il soggetto verbalizzante con funzioni di segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati il Presidente del comitato scientifico e di indirizzo, senza diritto di voto, e il Revisore dei conti, e possono essere invitati, senza diritto di voto, componenti del Comitato Scientifico e di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ivi compresi gli astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente decide l'esito della deliberazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri.

Le deliberazioni inerenti le materie di cui alle lettere c) e h) dell'articolo 10 del presente statuto sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

ART. 16 - PRESIDENTE.

Il Presidente della Fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente promuove le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente medesimo entro e non oltre un mese dell'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente decade con il Consiglio che lo ha eletto.

ART. 17 - COMITATO SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO

Il Comitato Scientifico e di Indirizzo è organo tecnico-consultivo e di orientamento della Fondazione.

Esso, sulla base delle necessità espresse dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo nella persona del Direttore Generale:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali e di sviluppo, promozione e visibilità anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed Enti esterni;
- b) cura, con particolare riferimento al profilo tecnico-scientifico e in condivisione con le

- Istituzioni/Organizzazioni rappresentative della Comunità di riferimento, la definizione dei programmi della Fondazione ed esprime pareri sui risultati;
- c) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, per la partecipazione della Fondazione a programmi, bandi, avvisi e redige i necessari progetti ed elaborati scientifici;
 - d) predispone e invia annualmente al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo in merito all'impiego delle risorse sulla base delle necessità e priorità espresse dall'Azienda Ospedaliera;
 - e) predispone ed invia annualmente al Consiglio di Amministrazione, sempre sulla base delle necessità espresse dall'Azienda Ospedaliera, la proposta delle attività formative annuali, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione;
 - f) coadiuva il Consiglio nell'adozione delle determinazioni che richiedono competenze e pareri scientifici e clinici;
 - g) fornisce pareri e consulti al Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo statuto o su richiesta.

Il Comitato Scientifico e di Indirizzo è composto da minimo nove membri con un massimo di quindici, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui la maggioranza scelti tra i medici Direttori di struttura di area medica, chirurgica e sanitaria in servizio o quiescenza tra soggetti di chiara fama scientifica in ambito clinico. Possono far parte del Comitato Scientifico e di Indirizzo anche soggetti rappresentativi delle categorie istituzionali, di servizio, economiche del territorio e dell'Università. I componenti durano in carica tre anni e decadono in ogni caso con il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti. I componenti possono essere rinominati.

Tra i componenti del Comitato Scientifico e di Indirizzo il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, che promuove e sovrintende all'attività di ricerca e di formazione scientifica della Fondazione, convoca il Comitato, ne presiede le sedute e coordina i lavori.

Ai Membri del Comitato può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Le regole di convocazione e funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 18 - REVISORE DEI CONTI

La vigilanza della regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria della Fondazione è affidata ad un Revisore nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Cuneo, tra i

soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, o all'Ordine di cui sopra, nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza.

L'incarico di Revisore dura tre anni ed è confermabile una sola volta.

Al Revisore è richiesto di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento a quelle relative alla discussione del bilancio preventivo e di quello d'esercizio nonché aventi ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria.

ART. 19 - ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e, in via graduata, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve che dovranno essere in ogni caso destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 20 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa,

il Consiglio di Amministrazione, con voto assunto con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/96 verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero in subordine ai fini di pubblica utilità, escluso qualsiasi rimborso, e, in ogni caso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazione nonché le altre leggi vigenti.

Visto, per inserzione.
Cuneo 15 ottobre 2019.

All'originale firmato:

Ferruccio DARDANELLO

Rita AIMALE

ARNAUDO Osvaldo

Corrado BEDOGNI

Federico BORGNA

BORSALINO Carlo

Giovanni CAPPA

Daniela CARBONI

Umberto FINO

Luisa FRANDINO

Mauro GOLA

Giuseppe Maria Settimo MALFI

Amilcare MERLO

Riccardo PREVE

Fulvio MOIRANO

Luigi SALVATICO in proprio e nella qualità

Adriano SPADA

Giuseppe TARDIVO

Maria Lucia TURCI

Paolo BONGIOVANNI teste

Gianmarco GENTA teste

Massimo MARTINELLI Notaio